

CONTENZIOSO

Nulla la cartella priva del calcolo degli interessi

di Davide Albonico

In caso di **mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi**, ovvero dell'indicazione del capitale e del tasso di interesse applicato, **la cartella può essere legittimamente impugnata**.

Il contribuente difatti deve essere messo nelle condizioni di **comprendere il contenuto, le motivazioni, le causali e le voci** riportate nella cartella di pagamento, con la conseguenza che tale omissione integra un **difetto di motivazione dal quale consegue l'annullamento limitatamente a tali importi**, con effetti anche sulle relative **sanzioni**.

A queste conclusioni è giunta la **CTR Abruzzo**, che, con la [sentenza n. 258 del 12.03.2019](#), ha ribadito un ormai **prevalente filone giurisprudenziale** relativo al contenuto obbligatorio che deve avere la **cartella di pagamento**, con particolare riferimento all'indicazione del calcolo degli interessi.

Ripercorrendo i fatti di causa, il contribuente proponeva **appello avverso la sentenza n. 978 del 07.03.2017** emessa dalla **CTP Pescara**, con la quale i primi giudici avevano **rigettato il ricorso proposto dallo stesso, confermando la cartella impugnata**.

In particolare, l'appellante, così come anche nel ricorso introduttivo, lamentava la **mancata motivazione in cartella relativamente al conteggio specifico degli interessi e dei compensi di riscossione**, in violazione dell'[articolo 20 D.P.R. 602/1973](#), dell'[articolo 7 L. 212/2000](#), dell'[articolo 42 D.P.R. 600/1973](#) e dell'[articolo 7 L. 241/1990](#).

A parere dell'**Agente della Riscossione** invece, richiamando la **sentenza della Suprema Corte di Cassazione 22997/2010**, **gli interessi indicati in cartella sono quelli ex lege iscritti**, avendo la cartella di pagamento un contenuto vincolato, così come prescritto dall'[articolo 25 D.P.R. 602/1973](#).

I **Giudici di secondo grado**, ribaltando l'esito del giudizio introduttivo in accoglimento dell'appello proposto dal contribuente, **ritengono invece debba essere obbligatorio indicare i criteri adottati nel calcolo degli interessi in cartella**, pena la nullità della stessa.

Secondo **consolidata giurisprudenza**, la **cartella di pagamento** relativa ad un debito tributario **deve essere adeguatamente motivata e completa di ogni elemento** per permettere al contribuente di poter verificare la correttezza degli importi intimati nonché il **calcolo degli interessi ed il relativo criterio applicato**, non essendo sufficiente l'indicazione del solo

ammontare globale degli interessi dovuti, con la conseguenza che è da ritenere **nulla la cartella di pagamento che non riporta in maniera trasparente e comprensibile il calcolo degli interessi ivi applicati** ([Corte di Cassazione, ordinanza n. 10481 del 3.5.2018; sent. n. 8934/2014; n. 15554/2017; n. 24933/2016](#)).

Tale obbligo deriva, in particolare, dai **principi di carattere generale** indicati dalla **legge sul procedimento amministrativo** ([articolo 3 L. 241/1990](#)) e dallo **statuto del contribuente** ([articolo 7 L. 212/2000](#)).

Difatti, dalla lettura dell'[articolo 7 dello Statuto dei diritti del contribuente](#) ("...Gli atti dell'amministrazione finanziaria **sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi**, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama..."), si può ricavare come **l'obbligo di motivazione della cartella di pagamento deve intendersi esteso anche all'indicazione e alla comprensione delle modalità di calcolo degli interessi e dei compensi di riscossione di cui viene intimato il pagamento** ([Corte di Cassazione, sentenza n. 7056/2016](#))

In aderenza a tale orientamento, come detto, i giudici abruzzesi, ritenendo **nulla la cartella nella quale viene indicata solo la cifra relativa agli interessi**, senza indicazione di quale sia la data a partire dalla quale è stato eseguito il conteggio e quali tassi siano stati applicati, **accolgono l'appello del contribuente**, riformando la decisione di primo grado e condannando in solido l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate Riscossione a rifondere in favore del contribuente le spese del primo grado di giudizio.

Seminario di specializzazione

L'AVVIO DEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO: ASPETTI OPERATIVI E CASI PRATICI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)